



N. 5901/01 RGNR DDA mod. 21 - N. 524/02 RG Gip mod. 20
N. 183/04 RMC Pers. N. - 185/04 RMC reali

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Il presidente della Sezione,
provvedendo sulla richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, formulata in data 26 maggio 2004 dal Pubblico Ministero, in persona dei magistrati, dott. Mariano Lombardi, procuratore della Repubblica, Mario Spagnuolo, procuratore aggiunto, Luigi De Magistris, sostituto procuratore della Repubblica, nonché sulla contestuale richiesta di misura cautelare reale, con le successive integrazioni e specificazioni;

visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, iscritto, tra gli altri, nei confronti di:

1. **ROMEO Paolo**, nato a Gallico (RC) il 19.3.1947;
2. **GANGEMI Francesco**, nato a Reggio Calabria il 28.9.1934;
3. **GANGEMI Francesco**, nato a Reggio Calabria il 10.6.1930;
4. **MATACENA Amedeo**, nato a Catania il 15.9.1963;
5. **COLONNA Ugo**, nato a Messina il 11.6.1960;
6. **PARTINICO Riccardo**, nato a Reggio Calabria il 30.8.1957;

a) in ordine al reato p. e p. dall'art. 416 bis, commi 1-2-3-4-6-8, cod. pen. per avere organizzato e, comunque, fatto parte di associazione di tipo mafioso, denominata 'ndrangheta, strutturata in molteplici cosche ramificate nell'intera Regione Calabria con propaggini in altre parti del territorio nazionale ed all'estero, inizialmente diretta e promossa dalla cosca DE STEFANO-TEGANO, e, successivamente, dalla struttura unitaria di vertice della 'ndrangheta insediatasi a seguito della pax mafiosa (finalizzata al compimento di omicidi, traffico di sostanze stupefacenti, traffico di armi, estorsioni, al controllo del territorio, delle attività economiche pubbliche e private, ed altro), il ROMEO quale referente diretto per ogni tipo di affare, soprattutto riconducibile alla famiglia DE STEFANO, e di Orazio in particolare, il MATACENA, quale referente politico dell'associazione, i cugini GANGEMI quali promotori e responsabili del periodico "Il Dibattito" e quali elementi di collegamento con ambienti istituzionali deviati, il COLONNA quale professionista utilizzato per perseguire le finalità associative, PARTINICO quale elemento di collegamento con i vari ambienti di volta in volta utilizzati per perseguire lo scopo associativo, sodalizio che, avvalendosi della sua forza di intimidazione consolidatasi negli anni e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne è derivata in Reggio Calabria e provincia, è finalizzato, altresì, ad acquisire - tramite collusione di magistrati, personale amministrativo operante negli uffici

giudiziari, appartenenti alle forze dell'ordine, campagne di stampa operate da IL DIBATTITO - vantaggi ingiusti attraverso il condizionamento, il turbamento e la minaccia delle strutture giudiziarie operanti nel distretto di Reggio Calabria, al fine di ottenere notizie coperte da segreto, pronunce giudiziarie favorevoli, allontanamento di magistrati sgraditi, nonché di ottenere - tramite collegamenti con persone inserite a vari livelli istituzionali e politici - trasferimenti di personale appartenente alla pubblica amministrazione, spostamenti di detenuti, posti di lavoro, ed acquisire, altresì, in modo diretto, ed anche indiretto attraverso persone a loro riconducibili, il controllo di attività economiche e di appalti e servizi pubblici, nonché anche dell'attività politica.

Fatto commesso in Reggio Calabria ed altre parti del territorio nazionale dall'anno 2001, con condotta in atto.

b) in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 338, 339 cod. pen., 7 L. 203/91 per avere, con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, al fine di impedirne e turbarne, comunque, l'attività, usato minaccia a magistrati - appartenenti alla direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, al Tribunale ed alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, alla Procura Nazionale Antimafia - operanti nel distretto di Reggio Calabria, minaccia consistita nell'organizzare e reiterare negli ultimi anni una vera e propria campagna di aggressione mediatica - attraverso, soprattutto, numerosissimi articoli del mensile IL DIBATTITO (diffuso anche nelle carceri tra gli associati) intrisi di contenuto di tipo calunnioso, falso, allusivo, violento, talvolta riportanti notizie riservate ed anche ricoperte da segreto investigativo, quali, nell'edizione di ottobre 2002, la notizia dell'iscrizione di GANGEMI Francesco e ROMEO Paolo nel registro degli indagati per il delitto di cui all'art. 416 bis, la separazione di atti procedurali datata 3 ottobre 2001 da parte dei pubblici ministeri e la lettera di trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica di Catanzaro a firma del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria; nell'edizione straordinaria di settembre 2003, l'attività d'indagine compiuta dall'autorità giudiziaria catanzarese in Reggio Calabria; nell'edizione di settembre/ottobre 2003 la notizia della trasmissione alla Procura della Repubblica di Catanzaro del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria relativo alle dichiarazioni di tale dott. LO PO; nell'edizione aprile-maggio 2003 la relazione sull'attività della DDA nella Provincia di Vibo Valentia, riconducibile al Sostituto Procuratore della Repubblica di Catanzaro dr.ssa NOBILE, indirizzata al Procuratore della Repubblica.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi dalla forza intimidatrice derivante dalla partecipazione all'associazione indicata al capo a), nonché delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ed altresì al fine di agevolare le attività dell'associazione mafiosa di cui al capo che precede.

Fatto commesso in Reggio Calabria ed altre parti del territorio nazionale dall'anno 2001 con condotta in atto.

ritenuta la propria competenza, trattandosi di affare rientrante nella competenza distrettuale per legge conferita al giudice avente sede nel capoluogo del distretto;

ritenuta la propria legittimazione, in applicazione della previsione tabellare che prescrive l'assegnazione al presidente della Sezione degli affari di competenza distrettuale concernenti magistrati, ex art. 11 c.p.p., nei termini previsti dalla legge;

RILEVA IN FATTO e CONSIDERA IN DIRITTO

PARTE PRIMA

LA PRETESA CAUTELARE: CONSIDERAZIONI SULLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI E SULLE FONTI DI PROVA ACQUISITE.

01. L'azione cautelare.

Con l'atto depositato in data 7 giugno 2004 l'ufficio del P.M. ha chiesto l'emissione, per entrambi i reati contestati, di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di ROMEO Paolo, GANGEMI Francesco, GANGEMI Francesco, MATACENA Amedeo, COLONNA Ugo e PARTINICO Riccardo, come in epigrafe generalizzati, nonché di disporre il sequestro preventivo del periodico IL DIBATTITO, con sede legale in Reggio Calabria.

Con seguito in data 22 ottobre 2004 il P.M., ad evasione della nota interlocutoria inoltrata il giorno precedente, ha specificato che la richiesta di sequestro preventivo ha ad oggetto, avendolo ritenuto l'Ufficio di Procura implicito nel corpo della richiesta di misura coercitiva reale già depositata, la sede in cui viene stampato il mensile "IL DIBATTITO", nonché, ovviamente, i beni strumentali serventi a tale pubblicazione, ed altresì il numero di registrazione ottenuto presso il Tribunale di Reggio Calabria ed il fascicolo esistente presso il predetto ufficio giudiziario.

Infine, con nota in data 2 novembre 2004, è stata rettificata l'imputazione nei termini specificati in epigrafe.

01.1 I destinatari della pretesa.

L'azione cautelare è stata promossa nei confronti di:

- 1) **ROMEO Paolo**, nato a Gallico (RC) il 19.3.1947;
- 2) **GANGEMI Francesco**, nato a Reggio Calabria il 28.9.1934,;
- 3) **GANGEMI Francesco**, nato a Reggio Calabria il 10.6.1930;
- 4) **MATACENA Amedeo**, nato a Catania il 15.9.1963;
- 5) **COLONNA Ugo**, nato a Messina il 11.6.1960;
- 6) **PARTINICO Riccardo**, nato a Reggio Calabria il 30.8.1957.

Di ciascuno viene indicato il ruolo associativo:

- il **ROMEO**, quale referente diretto per ogni tipo di affare, soprattutto riconducibile alla famiglia DE STEFANO, e di Orazio in particolare;
- il **MATACENA**, quale referente politico dell'associazione;
- i cugini **GANGEMI**, quali promotori e responsabili del periodico "Il Dibattito" e quali elementi di collegamento con ambienti istituzionali deviati;
- il **COLONNA**, quale professionista utilizzato per perseguire le finalità associative;
- il **PARTINICO**, quale elemento di collegamento con i vari ambienti di volta in volta utilizzati per perseguire lo scopo associativo.

01.2 L'oggetto della pretesa.

L'oggetto dell'azione cautelare è rappresentato dalle due imputazioni cautelari, sintesi espressiva dei temi del giudizio nel convergere della *quaestio iuris* (inquadramento giuridico del fatto) e della *quaestio facti* (ricostruzione storica rilevante).

01.2.A La imputazione cautelare sub a) è qualificata in relazione al delitto di appartenenza ad associazione di stampo mafioso ex art. 416 bis, commi 1-2-3-4-6-8, cod. pen.: agli indagati, tutti, si addebita di "avere organizzato e, comunque, fatto parte di associazione di tipo mafioso, denominata 'ndrangheta".

Il riferimento è specifico, in quanto ha riguardo alla struttura organizzata, articolata "in molteplici cosche ramificate nell'intera Regione Calabria, con propaggini in altre parti del territorio nazionale ed all'estero" ed in specie alla struttura operante nel territorio del reggino, con epicentro in Reggio Calabria, inizialmente diretta e promossa dalla cosca DE STEFANO-TEGANO, e, successivamente, dalla struttura unitaria di vertice della 'ndrangheta insediatasi a seguito della pax mafiosa (finalizzata al compimento di omicidi, traffico di sostanze stupefacenti, traffico di armi, estorsioni, al controllo del territorio, delle attività economiche pubbliche e private, ed altro)".

Fermo il delineato ruolo associativo di ciascun cautelando, del sodalizio viene specificata:

a) la connotazione mafiosa, in quanto avvalentesi "*della forza di intimidazione consolidatasi negli anni e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne è derivata in Reggio Calabria e provincia*",

b) la speciale finalizzazione programmatica, nel contesto della più ampia e generale ("altresì"), tesa "*ad acquisire, tramite collusione di magistrati, personale amministrativo operante negli uffici giudiziari, appartenenti alle forze dell'ordine, campagne di stampa operate da "IL DIBATTITO", vantaggi ingiusti attraverso il condizionamento, il turbamento e la minaccia delle strutture giudiziarie operanti nel distretto di Reggio Calabria*"

c) i risultati da conseguire:

- a) ottenere:
- notizie coperte da segreto,
 - pronunce giudiziarie favorevoli,
 - l'allontanamento di magistrati sgraditi,
- b) nonché ottenere, tramite collegamenti con persone inserite a vari livelli istituzionali e politici:
- trasferimenti di personale appartenente alla pubblica amministrazione, spostamenti di detenuti,
 - posti di lavoro,
- c) acquisire, altresì, in modo diretto, ed anche indiretto, attraverso persone a loro riconducibili, il controllo di attività economiche e di appalti e servizi pubblici, nonché anche dell'attività politica.

Il fatto in contestazione è per sua natura permanente (operante nel tempo ed attivo nel presente) ed è indicato, nei suoi riferimenti spazio-temporali, come commesso in Reggio Calabria, ed altre parti del territorio nazionale, dall'anno 2001, con condotta in atto.

01.2.B Si articola, di seguito, un secondo capo di imputazione di cui alla lettera b), qualificato ai sensi degli artt. 81 cpv., 110, 338, 339 cod. pen., 7 L. 203/91 per avere, i predetti:

- con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso,
- in concorso tra loro,
- nelle qualità indicate al capo che precede,
- al fine di impedirne e turbarne, comunque, l'attività,
- usato minaccia a magistrati, appartenenti alla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, al Tribunale ed alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, alla Procura Nazionale Antimafia, operanti nel distretto di Reggio Calabria, minaccia consistita nell'organizzare e reiterare negli ultimi anni una vera e propria campagna di aggressione mediatica, attraverso, soprattutto, numerosissimi articoli del mensile IL DIBATTITO (diffuso anche nelle carceri tra gli associati) intrisi di contenuto di tipo calunnioso, falso, allusivo, violento, talvolta riportanti notizie riservate ed anche ricoperte da segreto investigativo, quali:
 - la notizia dell'iscrizione di GANGEMI Francesco e ROMEO Paolo nel registro degli indagati per il delitto di cui all'art. 416 bis, la separazione di atti procedurali datata 3 ottobre 2001 da parte dei pubblici ministeri e la lettera di trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica di Catanzaro a firma del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria;
 - l'attività d'indagine compiuta dall'autorità giudiziaria catanzarese in Reggio Calabria;
 - la notizia della trasmissione alla Procura della Repubblica di Catanzaro del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria relativo alle dichiarazioni di tale dott. LO PO;
 - la relazione sull'attività della DDA nella Provincia di Vibo Valentia, riconducibile al Sostituto Procuratore della Repubblica di Catanzaro dr.ssa NOBILE, indirizzata al Procuratore della Repubblica.

Sono integrativamente aggiunte le aggravanti ex artt. 339 cod. pen. e 7 della legge n. 203/91 per aver commesso il fatto avvalendosi della forza intimidatrice derivante dalla partecipazione all'associazione indicata al capo a), nonché delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., con richiamo alle aggravanti di mafia, del metodo e del fine agevolante.

I fatti, omogeneamente avvinti in continuazione criminosa, sono ascritti come commessi in Reggio Calabria ed altre parti del territorio nazionale dall'anno 2001, con plurime condotte in atto.

02. Considerazioni sulla qualificazione giuridica dei fatti e notazioni di rilievo.

Ciascun reato, avuto riguardo al titolo ed al relativo regime sanzionatorio nel rispetto dei criteri di cui all'art. 280 c.p.p., supera nel massimo gli anni tre di reclusione (limite negativo, precludente il potere) ed anzi si pone al di sopra del limite minimo di anni quattro di reclusione che abilita la misura coercitiva massima e, per tipologia, preclude la applicazione di misure intermedie, ponendo il giudice di fronte all'alternativa stessa tra l'applicazione della misura in carcere e la libertà (limite positivo, collegato ad una presunzione relativa di pericolosità dell'indagato). Avuto riguardo alla incidenza di dati contestativi qualificanti la competenza distrettuale, al risultato segnalato si perviene in ragione del principio di adeguatezza (per altro rilevante non come primo presupposto ma come criterio derogatorio della commisurazione del potere una volta riconosciuto consistente il secondo requisito del quadro indiziario) nel senso che il legislatore presume che sia necessaria la custodia in carcere e impone al giudice di applicarla.

Il dovere motivazionale sulla premessa maggiore nella valutazione di ordine giuridico (adeguata qualificazione dei fatti) impone alcune considerazioni in merito.

02.1 Quanto al delitto sub a)¹.

¹ Si rammenta, per comodità, il testo dell'art. 416 bis c.p.: Associazione di tipo mafioso.

[1] Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

[2] Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

[3] L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

[4] Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

[5] L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Si è rilevato, con particolare efficacia, che, a livello normativo, mentre una comune associazione delittuosa è una organizzazione proiettata verso un programma futuro (*associazione per delinquere*, connotata da una struttura e da un finalismo operativo), l'associazione in questione è un organismo *che delinque*, in tal modo segnalandosi la potenza (più che la potenzialità) della struttura e la presente incidenza, nel tessuto sociale, del metodo, il cui rilievo è predominante rispetto al programma (connotato da illiceità e dal generalizzato scopo di risultati profittatori ingiusti).

In effetti, la definizione normativa si incentra sull'avvalersi (nel presente storico) della forza intimidatrice, condizionante (per effetto della praticata metodica passata) il vivere civile, non più allineato secondo schemi di cultura democratica.

Occorre rammentare, in proposito, che la *forza intimidatrice* è propria del *vincolo associativo*, requisito fondamentale della fattispecie che caratterizza la specialità della figura rispetto all'associazione per delinquere comune e si esprime nella intrinseca idoneità di un aggregato di incutere timore sociale in ragione del *già sperimentato* esercizio della coazione.

Il termine *forza* rivela il potere dispiegato in modo arbitrario; il termine *intimidazione*, che accompagna il precedente, specificandolo, evoca l'effetto del timore ingenerato da quel potere in un aggregato sociale e può manifestarsi anche (anzi, si manifesta usualmente) in semplici atteggiamenti di minaccia implicita, allusiva, ambientale.

Il requisito è proprio del vincolo, e, specificamente caratterizzando l'associazione mafiosa, è duraturo nel tempo, sistematico e diffuso, sicchè necessita la individuazione del ruolo; non è necessario invece riscontrarlo nella condotta del singolo partecipe, il quale non deve necessariamente far ricorso ad atti di violenza o minaccia, potendo invece limitarsi a far valere socialmente gli effetti del connotato.

Assoggettamento ed *omertà*, appunto perché "*derivano*", sono effetti che vanno ricollegati alla forza di intimidazione attraverso un nesso causale, prima della rilevazione del piano dei finalismi illeciti.

Assoggettamento significa condizione di succubanza, di costrizione, di soggezione dei soggetti estranei all'organismo criminale, i quali, privati della autonomia e libertà decisionale, sono potenzialmente indotti ad assumere comportamenti conformandosi agli intendimenti ed alle pretese dell'associazione.

[6] Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

[7] Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

[8] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Omertà è un aspetto particolare dell'assoggettamento e consiste nell'indisponibilità a prestare qualsiasi collaborazione a favore degli organi della giustizia, in tal modo minorati, menomati nella conoscenza del fatto.

Tanto *l'assoggettamento* quanto *l'omertà* debbono riscontrarsi all'esterno dell'associazione, tra coloro che subiscono l'azione illecita, non essendo sufficiente la succubanza interna degli aderenti rispetto agli esponenti di rilievo o la segretezza della struttura.

Quanto al profilo relativo alle *finalità* il cui teleologico perseguimento integra gli estremi del delitto, la disposizione incriminatrice prevede quattro scopi distinti e non concorrenti, di portata programmatica.

Due finalismi sono tradizionali, come la commissione di delitti o il conseguimento di posizioni di monopolio (profilo economico-imprenditoriale), con incidenza condizionante sugli atti della pubblica amministrazione.

La finale indeterminata di uno tra tali scopi, qualificato come *realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri*, si risolve in una clausola generale a fronte dell'autentico disvalore proprio del radicato organismo criminale.

Tra i vantaggi ingiusti perseguiti dall'associazionismo criminale si segnalano:

- gli atti amministrativi illegittimi o inopportuni nel merito, che concedano finanziamenti o comunque erogazioni di denaro pubblico;
- le assunzioni di pubblici dipendenti in base a raccomandazioni di esponenti mafiosi, che ridondano in vantaggio per il sodalizio illecito in virtù dell'accresciuto consenso sociale;
- le distorsioni dell'economia di mercato derivanti dal condizionamento della volontà contrattuale altrui.

Per effetto della innovazione introdotta con l'art. 11 bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, risalta una quarta finalità dell'associazione mafiosa di sapore politico per il vero enucleabile nel precedente, ma di valore sintomatico: *l'interferenza nelle consultazioni elettorali* mediante i più vari profili, di impedimento o di indirizzo dei voti.

02.2 Quanto al delitto sub b).

02.2.1 La minaccia².

Il concetto di minaccia riproduce, anche nei riferimenti specifici, quello generale, da ricostruire con riferimento al disposto dell'art. 612 c.p., qualificandosi come tale la prospettazione di un male ingiusto, la cui verifica dipende dalla volontà dell'agente, sempre che il mezzo, quale che sia, si palesi come idoneo a turbare o ad impedire l'attività del pubblico ufficiale.

² Si rammenta, per comodità, il testo dell'art. 612 c.p.: Minaccia.

[1] Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro cinquantuno.

[2] Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino ad un anno e si procede d'ufficio.

Minaccia è dunque ogni mezzo valevole a limitare la libertà psichica di alcuno ed è costituita, quindi, da una manifestazione esterna che, a fine intimidatorio, rappresenta in qualsiasi forma al soggetto passivo il pericolo di un male ingiusto, cioè *contra jus*.

Non è necessaria una minaccia diretta e personale, avente ad oggetto la persona del pubblico ufficiale, essendo sufficiente qualsiasi coazione, anche morale o indiretta, purché incidente sulla libera determinazione del destinatario.

Rilevano in punto di fatto:

- a) il disvalore della condotta, valutata nella sua strumentalità, quale prospettazione di un male ingiusto;
- b) la idoneità a riflettersi negativamente sul comportamento della persona offesa e sulla libertà di autodeterminazione;

Non è sufficiente la prospettiva di un male futuro, essendo altresì necessario che il verificarsi del detto male dipenda dalla volontà dell'agente.

E' indispensabile che il male minacciato sia realizzabile e verosimile, altrimenti la minaccia sarebbe priva di una pur minima potenzialità d'intimidazione.

Per la realizzazione della funzione intimidatoria propria della minaccia è sufficiente che la stessa sia venuta a conoscenza della persona alla quale è diretta, anche se non è stata pronunciata in presenza della stessa.

Difetta del requisito dell'ingiustizia del male prospettato un atto che sia lecito o, *a fortiori*, che costituisca esercizio di un diritto.

L'ingiustizia del male minacciato, e quindi l'illegittimità del fatto, persistono anche quando non risulti ingiusto il motivo che è alla base dell'azione criminosa, a meno che non appaiano legittimi tanto il male minacciato quanto il mezzo usato per l'intimidazione.

Il reato di minaccia si configura come un reato formale di pericolo che, in quanto tale, esclude la lesione effettiva del bene giuridico tutelato, ma che deve possedere, già a livello della condotta dell'agente, concreta idoneità a menomare la volontà del soggetto passivo in relazione alle circostanze del fatto.

Per altro verso, è stato riconosciuto che anche la minaccia espressa in forma condizionata può costituire il reato *de quo*, purché sia idonea a ridurre la libertà psichica della persona offesa.

Quanto all'elemento soggettivo, è sufficiente la volontà della condotta nessuna rilevanza potendosi attribuire a ciò che resta al di fuori, a livello di rappresentazione, dalla mera volontà di intimidire il soggetto passivo.

02.2.2 La minaccia pubblica³.

³ Si rammenta, per comodità, il testo dell'art. 338 c.p. (Violenza o minaccia a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario).

[1] Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Oggetto giuridico del reato di cosiddetta minaccia pubblica (ex art. 338 c.p.) è la tutela del buon funzionamento e della imparzialità della pubblica amministrazione, riguardato sotto il profilo della libertà di determinazione e di azione degli articolati organi pubblici, politici amministrativi e giudiziari.

Oltre allo Stato e agli altri enti pubblici, debbono essere considerati *soggetti passivi* del reato di cui trattasi anche coloro nei cui confronti si dirige l'azione, cioè i singoli componenti ove siano destinatari diretti della condotta illecita.

Per quel che interessa, soggetti passivi del reato sono gli appartenenti:

- a) a Corpi giudiziari;
- b) a rappresentanze di essi;
- c) a qualunque pubblica Autorità costituita in collegio.

Con sentenza n. 2636 del 01/03/2000 (Ud. 14/01/2000 n. 00078) Rv. 215777 la Sez. VI penale della Corte di Cassazione (Presidente: Di Noto L. - Estensore: Di Virginio A. - Imputato: Pagni M. - P.M. Fraticelli M. [Parz. Diff.] [Annulla con rinvio, App. Firenze, 5 marzo 1999]) ha statuito che *"agli effetti di quanto previsto dall'art. 338 cod. pen., per "Corpo" politico, amministrativo o giudiziario deve intendersi una autorità collegiale che eserciti una delle suddette funzioni, in modo da esprimere una volontà unica tradotta in atti che siano riferibili al collegio e non ai singoli componenti che alla formazione di tale volontà concorrono"* (fattispecie nella quale la S.C. ha escluso che possa integrare la nozione suddetta un comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri).

Pertanto, secondo la citata pronuncia, il riferimento normativo al concetto di "Corpo" implicherebbe la necessaria presenza di una autorità collegiale in grado di esprimere una volontà unica tradotta in atti riferibili al collegio e non ai singoli componenti dello stesso.

La questione ha portata selettiva e non dirimente, atteso che tra le persone offese figurano giudici componenti dei collegi giudicanti.

Il giudicante non condivide siffatto orientamento e reputa che, per una serie di argomenti contenutistici (di "significato" e di "ratio"), espressivi degli usuali criteri ermeneutici, di tipo letterale e logico, la nozione di "Corpo" sia più ampia e comprensiva degli organi collettivi.

Sul piano letterale e semantico il termine "Corpo", nel linguaggio comune, si collega ad organismi collettivi, insieme di persone che formano un gruppo, un organismo, una classe e simili (*c. politico, c. musicale, c. di ballo, c. degli insegnanti; c. politico, giudiziario, legislativo, organismo con funzioni politiche, giudiziarie, legislative*).

Il legislatore per altro, se fosse stata quella la intenzione normativa, avrebbe allora utilizzato direttamente il termine "Autorità pubbliche costituite in collegio" senza bisogno di altra e più equivoca determinazione.

Del resto è stato, ad esempio, qualificato come corpo amministrativo la Cassa marittima meridionale (*Cass., 2-4-1986, Conte, RP, 1987, 276*).

Sul piano funzionale e della tutela del bene giuridico la *ratio legis* mira alla funzionalità di organismi pluridimensionali.

[2] Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.

Pertanto, anche in adesione a nota ed apprezzata dottrina, nella nozione di Corpo giudiziario rientrano le magistrature collettive, tanto ordinarie che speciali, anche non costituite in collegio.

E siccome Corpi Giudiziari sono le magistrature *collettive, permanenti o temporanee*, vi rientrano (e non potrebbe essere altrimenti) i Tribunali, le Corti d'Appello, la Corte di Cassazione, i TAR, i Tribunali militari, i quali devono essere considerati indipendentemente dai collegi che ne fanno parte.

Soggetti passivi sono altresì le *"rappresentanze"* dei Corpi suddetti, per tali intendendosi le collettività formate da appartenenti agli stessi, alle quali sia demandato l'esercizio di talune delle funzioni spettanti al Corpo (es. funzioni di iniziativa, di inchiesta o di decisione) e non costituenti a loro volta Corpi o Collegi.

Ove non si voglia direttamente qualificare come Corpo giudiziario l'ufficio di Procura della Repubblica, la definizione gradata, di rappresentanza del Corpo Giudiziario Tribunale, presso cui l'ufficio di Procura opera con il suo assetto strutturale e le sue ramificazioni, ben si attaglia, nei rispettivi livelli, alla DDA ed alla DNA.

Vi rientrano infine, con previsione aggiuntiva e non meramente specificativa, che, se così fosse stata, sarebbe stata superflua (tanto si evidenzia come ulteriore argomento ermeneutico, letterale e sistematico), le *"Autorità costituite in collegio"* ovverosia quegli uffici che, anche se a struttura individuale, esercitano, sia pure temporaneamente, una funzione pubblica in forma *collegiale* (come i collegi giudicanti di un Tribunale, il Senato accademico e i Consigli di Facoltà di una Università, la commissione giudicatrice di un concorso pubblico).

Si ritiene, per giurisprudenza consolidata, che non sia necessario che la condotta sia attuata nei riguardi dell'intero organo o del collegio riunito, bastando che la violenza o minaccia sia rivolta ad un singolo componente e sia idonea a riflettersi immediatamente, nei suoi effetti turbativi, sull'organo di cui fa parte.

Con sentenza n. 2810 del 17/03/1995 (Ud. 14/10/1994 n.01820) Rv. 201076 [Presidente: Buogo G. - Estensore: Di Noto L. - Imputato: De Roma - P.M. Martusciello (Conf.); Rigetta, App. Roma, 5 novembre 1993] la Corte di Cassazione sez. VI ha precisato che *"ad integrare il reato di minaccia ad un corpo giudiziario è sufficiente che la minaccia venga indirizzata nei confronti del collegio o di taluni suoi componenti al fine di alterare il normale svolgimento delle funzioni, ma non è necessario che in effetti l'impedimento o il turbamento voluto si siano verificati"*.

La pronuncia è corretta, modulandosi alla piana interpretazione della fattispecie, ed è pertanto condivisa dal giudicante.

Il reato in esame perciò si perfeziona con la semplice prospettazione della minaccia o con l'esercizio della violenza nei confronti dei soggetti passivi, al fine di alterare il normale svolgimento delle loro funzioni, mentre non occorre che si sia realizzato l'impedimento o il turbamento delle pubbliche funzioni, obiettivo effettivo che integra l'intenzione delittuosa dell'agente.

Per la sussistenza della fattispecie criminosa in discorso occorre che il soggetto agente sia assistito dal dolo specifico, integrato, oltre che dalla coscienza e volontà di usare violenza o minaccia nei confronti di uno dei particolari soggetti considerati dalla norma, anche dall'intento di impedire o turbare o influenzare la libertà di determinazione e di azione dei soggetti passivi, la cui qualifica è nota all'agente.

02.2.3 Sulle aggravanti ascritte.

Nel reato specifico figura contestata l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso (derivante dalla partecipazione alla associazione) e anche quella del finalismo mafioso.

La contestazione, come formulata, è precisa e chiara: è agevolmente desunta dalla combinazione dei due testi imputativi (la aggressione pubblica mira ad intimidire i magistrati e la intimidazione rientra nella programmazione dell'associazione, che in tal modo assicura la sua vitalità, messa in crisi dall'attivismo giudiziario dei magistrati destinatari delle minacce) la aggravante del metodo come quella della finalità di agevolare la consorte mafiosa (ex art. 7 della legge n. 203/91).

Richiamati i notori orientamenti giurisprudenziali in materia si ribadisce, in sintesi, che le aggravanti in esame sono di portata distinta.

La prima ricorre quando l'agente, pur senza essere partecipe o concorrente nel reato associativo, delinque con metodo mafioso, ponendo in essere, cioè, una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la connotano, sia di per sé tale da evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso.

In particolare, con specifico riferimento alla prima delle due ipotesi, occorre considerare che la funzione dell'aggravante è quella di reprimere il metodo delinquenziale mafioso, utilizzato anche dal delinquente individuale sul presupposto dell'esistenza, in una determinata zona, di associazioni mafiose; ne consegue che la tipicità dell'atto intimidatorio è ricollegabile non già alla natura e alle caratteristiche dell'atto violento in sé considerato, bensì al metodo utilizzato, nel senso che la violenza con cui esso è compiuto risulti concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo (cfr., tra le tante, *Cass. Pen., sez. VI, 5.09.2002 n° 30246; Cass. Pen. sez. II, 20.10.1993 n° 9498*).

La seconda delle due ipotesi previste dal citato art. 7, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, implica invece necessariamente l'esistenza reale e non più semplicemente supposta di questa, essendo impensabile un aggravamento di pena per il favoreggiamento di un'entità solo immaginaria (cfr., tra le altre, *Cass. Pen., Sez. I, 14.04.1994 n° 1327*).

La convergenza operativa segnala l'esigenza di un'interpretazione omogenea delle vicende e quindi di una lettura sistematica e combinata.

Del resto, è notorio che il riferimento alla minaccia e all'intimidazione è ancor più presente ed avvertita quando essa non è esplicita ma strisciante, subdola, derivante autonomamente dalle qualità di agente e dalla spinta delittuosa insita nella metodica comportamentale, espressiva del vincolo; in effetti, solo in casi limitati, ed in evenienze-limite, l'agente spende il nome della cosca criminale per ribadire e rafforzare l'intimidazione connessa all'organizzazione criminale in nome della quale e nel cui interesse egli opera.

Va rammentato, poi, che l'aggravante è oggettiva sicché, nel caso in cui il metodo mafioso è stato utilizzato, l'aggravante si estende necessariamente a tutti i

concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi (cfr. *Cass. Pen., sez. II, 4.06.1998 n° 2204*).

Quanto alla finalità di agevolare la consortheria mafiosa, fermo restando che l'aggravante in questione non richiede che il fine particolare perseguito debba essere in qualche modo realizzato (cfr. *Cass. Pen., sez. VI, 13.11.1996 n° 9691*), il dato ulteriore, ossia la necessità che sia accertata l'oggettiva finalizzazione dell'azione all'agevolazione dalla consortheria mafiosa (cfr. *Cass. Pen. sez. VI, 18.07.1997 n° 7110*) emerge usualmente dalla stessa finalizzazione dell'affare, secondo le cointeressenze di base.

03. I criteri di giudizio.

L'obbligo motivazione impone succinte ma espresse considerazioni sulla criteriologia nella valutazione, oltre che della qualificazione giuridica del fatto (la premessa maggiore in diritto), anche della ricostruzione fattuale (premesse maggiore del giudizio di fatto).

Il giudizio cautelare, verificata la idoneità del titolo del o dei reati ascritti, si fonda sui due requisiti:

- (a) di *gravità indiziaria di colpevolezza*,
- (b) di *esigenze cautelari*.

Fermo restando il secondo requisito, tale perché da valutare sequenzialmente nell'ordine ricostruttivo ma in effetti rappresentante la autentica connotazione dell'istituto (nel senso che, posto il titolo fattuale e poste le fondamenta probatorie, in tanto è possibile applicare una misura del genere in quanto ricorra taluna delle esigenze da assicurare) il primo requisito integra il *profilo probatorio* della fattispecie cautelare, verificato inquisitoriamente, ed allo stato degli atti, distinto da quello definitivo (della responsabilità penale diagnosticata) sia per la connaturata evolutività della indagine sia per il difetto di una verifica in contraddittorio, pertanto di portata prognostica, in funzione del giudizio finale.

Responsabilità penale sta a gravità indiziaria di colpevolezza come prova attuale sta a prova potenziale.

Prova, in generale, non è istituto che attiene alla teoria dei soggetti o degli oggetti o degli atti; rientrano nei primi due profili le *fonti di prova* (soggetti od oggetti, persone o cose che portano gli elementi cognitivi).

Prova non è istituto che attiene agli atti; rientrano in tale dimensione i *mezzi di prova* (le attività che mettono in contatto il giudice, quale autentico soggetto conoscente del processo, con le fonti di prova).

Prova pertiene, se mai, alla *valutazione fattuale*; ma non si identifica, come i più opinano, con la intera *argomentazione probatoria* (comprensiva delle due premesse e della conseguenza), tanto meno con il criterio probatorio (che integra la sola premessa maggiore) o con l'elemento probatorio (che integra la sola premessa minore).

Prova è dunque il *risultato mentale*, la conseguenza della valutazione, che qualifica come vero (*rectius*: umanamente e tecnicamente apprezzato come tale) l'elemento significato e che legittima la ricostruzione fattuale.

Prova diretta, o meglio, elemento di prova diretto è il dato conoscitivo coincidente con il tema da provare; *prova indiretta* (o indiziaria), o meglio elemento di prova indiretta è il dato conoscitivo non coincidente con quello da provare, ma ad esso prossimo e collegato in modo che da esso possa essere inferito.

Non esiste una *prova logica* sottocategorialmente opposta alla *prova storica*: in ogni argomentazione probatoria è presente un elemento storico (il dato acquisito dall'esperienza) e un elemento logico (il criterio valutativo).

Non esiste nemmeno un *riscontro logico* opposto ad un *riscontro storico*: posto che riscontro è l'elemento che, unitamente ad altro, di matrice diversa, corrobora un nucleo complesso e compiuto di prova, il riscontro è sempre un dato storico (diretto o indiretto, nel senso esposto) inserito in un meccanismo inferenziale logicamente articolato.

Una *cosa* (o *fonte reale*) va apprezzata nella sua significatività genuina.

Una *persona* (o *fonte personale*) va apprezzata nella sua attendibilità nel senso che la dichiarazione deve essere munita di requisiti di genesi, di coerenza, di specificità, di precisione, tale da poter essere apprezzata per vera.

La dichiarazione di fonte impura, oltre che attendibile, va riscontrata, non potendosi confondere il controllo sulla precisione (effettività del particolare riferito) con il controllo sulla attendibilità estrinseca.

Mentre la significazione delle fonti reali è stabile (insensibile all'accusatorietà più che al contraddittorio), la significazione delle fonti personali è suscettibile di evoluzione e sconta, nella sede cautelare, la sommarietà acquisitiva.

04. La genesi e l'essenza cognitiva del procedimento.

Ha premesso il pubblico ministero richiedente che l'indagine in esame ha tratto origine dalla trasmissione del fascicolo investigativo ad iniziativa della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, in quanto, nell'ambito della disposta attività di intercettazione, si faceva riferimento a magistrati in servizio presso quella Autorità Giudiziaria e, di conseguenza, si era posta (correttamente) la questione sulla competenza, ai sensi dell'art. 11 del codice di rito penale.

Gli elementi di prova derivano dalle attività di:

a) intercettazione telefonica ed ambientale;

b) acquisizione di documentazione;

c) verbalizzazione di dichiarazioni di persone informate sui fatti;

d) osservazione e pedinamento;

e) raccolta di precedenti giudiziari;

f) dichiarazioni di collaboratori di giustizia.

Le attività sub c) ed e) cristallizzano matrici personali; le altre, matrici reali.

Notandosi che le matrici reali, in quanto incorporanti dati cristallizzati, vanno apprezzate nella loro genuinità; quelle personali, portatrici di tracce mentali mnemoniche, vanno vagliate per la loro positiva attendibilità, o meglio, significanza del reale.

04.1 I provvedimenti giurisdizionali utilizzati quali fonti di prova.

Nell'ambito più ampio dei documenti (b), cose prodotte dall'uomo e significative attraverso il loro indeformabile contenuto (si pensi, *in primis*, alle pubblicazioni del periodico incriminato: "IL DIBATTITO"), si è enucleato il corposo corredo delle sentenze (e).

Sentenze definitive, *ex art. 238 bis c.p.p.*, hanno concorso, con le delimitazioni normative risultanti dal disposto degli artt. 187 e 192, comma 2 c.p.p., a dimostrare il fatto storico dell'esistenza e della piena operatività della associazione criminosa ed hanno contribuito a porre le basi per la comprensione dei ruoli partecipativi.

Del resto, solo per via indiretta la sentenza è una prova (*rectius*: un insieme di elementi di prova su un fatto offerti all'apprezzamento di un altro giudice) in quanto il provvedimento giurisdizionale media gli autentici veicoli probatori rappresentati dagli elementi acquisiti nel processo e nel corso della istruttoria; l'accertamento contenuto in una sentenza non è altro che la sintesi degli elementi fattuali acquisiti, i quali, fatta salva la autonomia di ogni valutazione nel relativo giudizio (espressione del "libero" convincimento), transitano per effetto dei mezzi di prova acquisiti nell'evolversi del procedimento e consolidati nei verbali documentativi.

La acquisizione del "giudicato" (documento del giudizio ordinariamente non riformabile) è espressione di economia processuale probatoria.

Per altro, anche le sentenze non definitive sono documenti.

E sono trattati come tali (nonostante la palese eterogeneità della fonte) anche gli elementi acquisiti nel corso di procedimenti diversi, i quali, a prescindere dalla loro evoluzione, sono di per sé utilizzabili ai fini di altro giudizio (secondo le regole presidiando la circolazione probatoria), in specie di quello cautelare (*cfr.*

Cass., 17 ott. 1996, Arcidiacono; Cass., 2 marzo 2001, Giannino; per gli elementi si veda Cass. 2 aprile 2001 Sebai, CP 2002, 1454).

04.2 Le operazioni di intercettazione.

Tra le fonti di prova hanno assunto risalto le “bobine” (a), cose assicuranti le risultanze delle operazioni di *intercettazioni telefoniche ed ambientali*.

In aggiunta al materiale pregresso, formato in altra sede, questo ufficio ha autorizzato o convalidato le attività intercettive che hanno consentito di raccogliere indizi univoci a sostegno della responsabilità degli indagati.

I servizi (molteplici, consistenti, univoci) rendono uno “spaccato” estremamente eloquente del ruolo di ciascuno degli indagati, della loro propensione criminosa, della connessa pericolosità sociale pari alla sicurezza di impunità nell’assiduo impegno programmatico nel tempo.

In generale, quanto alla metodologia adoperata nell’ambito delle operazioni di intercettazioni, il P.M. ha, nelle richieste autorizzative e di proroga, congruamente motivato circa i presupposti e le ragioni per cui era necessario disporre tale mezzo di ricerca degli elementi di prova, motivazioni che il giudice per le indagini preliminari, quando non ha direttamente motivato, ha fatto proprie per via relazionale.

E’ appena il caso di sottolineare come il consolidato indirizzo giurisprudenziale, fatto proprio dalle SS.UU. della Suprema Corte, ritiene corretto il rinvio da parte del giudice ad atto legittimo del procedimento in modo da evidenziarne un vaglio critico, vaglio che certamente si evince quando la motivazione è risultata congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione (come nel caso *de quo*), avendo in tal modo il giudice, con la condivisione motivazionale, dimostrato di aver preso cognizione del contenuto sostanziale dell’atto.

Quanto all’utilizzo di impianti esterni, in piena adesione alla disciplina normativa sostenuta da corposo orientamento giurisprudenziale si è dato atto della inutilizzabilità degli impianti centrali, per la loro insufficienza, incapienza ed inidoneità ad assicurare il collegamento stesso a distanza, nonché, posta la urgenza intrinseca nella rilevazione di condotte permanenti ed attuose, della connessa esigenza di assicurare una diretta e pronta comprensione delle acquisizioni investigative ad opera degli organi delegati procedenti.

Sono, ancora, emersi con indiscutibile chiarezza gli elementi che hanno consentito di accertare l’identità dei soggetti interessati. In tale ambito, infatti, su vari piani ha operato l’attività degli inquirenti: è stato agevole individuare la voce del persona su cui le operazioni di intercettazione erano predisposte o del titolare dell’utenza telefonica; gli elementi identificativi, coordinati tra loro, non hanno lasciato spazio a perplessità (il nome di battesimo, e a volte anche il cognome; i riferimenti operati nel corso dei colloqui ad aspetti e ad ambiente di vita, personale, familiare, sociale, puntualmente riscontrati). In talune situazioni è stata

operata osservazione diretta, in costanza di intercettazione. Del resto, la certa identificazione degli interlocutori deriva dal riconoscimento delle voci, ormai note agli operanti che per vari mesi hanno intercettato gli indagati.

Altro problema concerne il coinvolgimento di parlamentari.

Non si discute ovviamente di intercettazioni dirette, nella specie insussistenti.

L'articolo 68.3 della Costituzione, nello stabilire che, senza autorizzazione della Camera di appartenenza, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto "ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni" (ed a prescindere dalla incongruenza di una simile previsione, in quanto riferita a un atto investigativo tipicamente "a sorpresa", quindi destinato a essere in concreto vanificato, nei suoi possibili effetti, dalla prescritta procedura autorizzativa), riguarda le sole intercettazioni da disporsi sulle utenze telefoniche proprie o abitualmente usate dal parlamentare.

Nessuna autorizzazione può essere, ovviamente, né richiesta, né imposta, allorché, come nel caso, le intercettazioni vengano eseguite nei riguardi di soggetti terzi, e solo per caso vi risulti coinvolto un membro del Parlamento.

Sicché:

1) E' certa la legittimità delle intercettazioni, ritualmente autorizzate dal competente giudice per le indagini preliminari con riguardo a soggetti non parlamentari, in presenza delle condizioni di legge (articoli 266 e 267 del cpp);

2) E' certa conseguentemente la loro utilizzabilità nel procedimento a carico di tali soggetti, indipendentemente dalla utilizzabilità delle stesse nei confronti dei parlamentari sottoposti al medesimo (o ad altro) procedimento.

In materia di *intercettazioni «indirette» l'attuazione della disciplina vigente circa la sorte delle intercettazioni in cui un parlamentare risulti casualmente coinvolto ribadisce che non è (né può essere) ovviamente prevista alcuna forma di autorizzazione preventiva, proprio perché trattasi di utenze non riconducibili, neppure indirettamente, al parlamentare.*

La legge di attuazione, 20 giugno 2003 n. 140, nell'articolo 6, ha introdotto un particolare regime per l'utilizzabilità processuale delle intercettazioni delle conversazioni in cui il parlamentare risulti partecipare «indirettamente» (nel senso, appunto, che sotto controllo sono utenze non allo stesso riconducibili, né formalmente né sostanzialmente).

Nel caso di intercettazioni irrilevanti provvede il comma 1 dell'articolo 6: il giudice per le indagini preliminari, d'ufficio o su istanza di una delle parti del procedimento o del parlamentare interessato, ne dispone la distruzione secondo la disciplina comune tratteggiata nell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

Nel caso di intercettazioni rilevanti provvedono i commi 2 e seguenti dello stesso articolo 6. Il giudice per le indagini preliminari, qualora, su istanza di una

parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di rito, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni, decide con ordinanza in tal senso e deve richiedere, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate (comma 2).

La richiesta di autorizzazione all'utilizzazione in sede processuale delle intercettazioni effettuate deve essere trasmessa direttamente alla Camera competente: la richiesta deve contenere l'enunciazione del fatto per il quale è in corso il procedimento e l'indicazione delle norme di legge che si assumono vietate e deve essere corredata dei verbali delle intercettazioni, delle relative registrazioni, dei tabulati di comunicazioni e degli altri elementi sui quali la richiesta è fondata (comma 3). Nel caso in cui la Camera competente abbia negato l'autorizzazione, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla comunicazione del diniego della richiesta (comma 5). Tutte le comunicazioni e i dati acquisiti in difformità da quanto sopra previsto devono essere comunque dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (comma 6).

04.3 Le fonti personali.

Propriamente sono fonti personali le menti, autentici contenitori dei ricordi.

Congruo risalto nella presente indagine è stato assegnato alle dichiarazioni orali, *in primis* tramine le notizie, tutte puntuali e dettagliate, apprese dalle persone offese, particolarmente qualificate e riscontrate su vari piani.

Esistono anche fonti collaborative impure, importanti sia per la configurazione storica attuale del contesto mafioso sia per delineare programmi specifici e ruoli collaborativi.

Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia si articolano da differenziati punti di vista, alcuni panoramici, altri più specifici e settoriali, espressivi di sincera e puntuale esperienza di vita, quale traspare dall'articolazione dei discorsi, dalla fluidità del narrato, dalla analiticità e precisione dei riferimenti, dall'assenza di forzature.

Le relative risultanze sono state comprovate combinatamene tra di loro ed unitamente ai paralleli sviluppi delle attività di tipo tecnico – intercettivo, oltre che delle verifiche esterne.

Le dichiarazioni accusatorie, ai fini dell'apprezzamento dei gravi indizi di reità, sono state valutate unitamente agli altri elementi (sempre estrinseci, anche se di pari natura) di prova idonei a “confermare l'attendibilità” (*rectius*: a corroborare il valore del dichiarato) anche se non occorre raggiungere (anche se in molti casi il quadro è compatto) quel grado di certezza della prova sulla responsabilità che è proprio del processo cognitivo, in quanto la colpevolezza, ai fini cautelari, può

essere sufficientemente configurata a livello di gravità del quadro indiziario e quindi, non di certezza, ma di elevato grado di probabilità.

Ne deriva, in particolare, che i riscontri obiettivi, pur dovendosi ritenere indispensabili, non necessariamente devono raggiungere quel livello di individualizzazione occorrente per la formazione della prova nel giudizio di merito (cfr., da ultimo, *Cass., sez. VI, sent. 10 giugno-8 luglio 2004 n. 29881, Bontade*).

* * * * *